

STATUTO

LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIDOR TV VIA PALUDOTTI 33

Numero REA: TV - 311306

Codice fiscale: 03953530262

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al n.1152 di rep. e al n.830 di fasc. del Notaio Ida Villanacci di Valdobbadiene

STATUTO

"La Rete - Società Cooperativa Sociale - Ente del Terzo Settore"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Disciplina di Riferimento

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita una società cooperativa, denominata: **"La Rete - Società Cooperativa Sociale - Ente del Terzo Settore"**, in breve Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di **"La Rete - s.c.s. ETS"**
2. La sede è fissata nel Comune di Vidor (TV). Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Articolo 2 - Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

Articolo 3 - Normativa generale

1. Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute **nell'art 2519** Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, e quelle previste dal Titolo V capo VII dello stesso, in materia di società a responsabilità limitata.

Articolo 4 - Normativa speciale

1. Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 riguardante la disciplina delle Cooperative Sociali e per quanto compatibile la disciplina di cui al d.lgs 112/2017.

TITOLO II

Regime mutualistico - Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Articolo 5 - Regime mutualistico

La cooperativa nell'ambito delle proprie attività intende comunque orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

Inoltre, ed a qualsiasi fine la Cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Articolo 6 - Scopo sociale

1. La cooperativa si ispira ai principi di mutualità, di solidarietà, di associazionismo tra cooperative, di rispetto della persona, di priorità dell'uomo, di democraticità interna ed esterna, che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

2. Operando secondo questi principi la cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alle persone disabili.

3. In relazione a ciò la cooperativa potrà:

a) aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore;

b) dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico;

c) stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci;

d) la stessa potrà, altresì, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Società cooperative sociali.

Articolo 7 - Oggetto sociale

1. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1.1. la programmazione e la gestione delle prestazioni socio-sanitarie ed educative in favore di soggetti svantaggiati e delle loro famiglie, con prevalente riferimento alle persone disabili;

1.2. il sostegno all'avvio ed allo sviluppo di altre coop. sociali e organizzazioni del terzo settore;

1.3. la promozione e l'attuazione di attività formative, informative, di studio e ricerca.

Tali attività potranno essere realizzate anche mediante la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, in particolare con gli organismi del Terzo Settore operanti a livello locale.

2. La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali:

a) potrà avvalersi oltre che della collaborazione dei soci, anche di lavoratori, assistenti ed in generale di persone o professionisti specializzati nelle varie discipline attinenti lo scopo sociale della stessa. I collaboratori di cui sopra possono essere soci o meno e possono prestare la loro attività a titolo oneroso o gratuito (se soci), secondo le intenzioni e le disponibilità dei soci e in base ai programmi annuali;

b) può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere, in via non prevalente e del tutto strumentale, e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3. Per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, nel rispetto della vigente normativa, potrà in base ad apposito regolamento, raccogliere finanziamenti dai soli soci, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

4. Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, essa potrà concedere avalli, fidejussioni, prestiti e assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azio-

ne.

5. La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

6. La cooperativa, infine, potrà ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381 del 08/11/1991, finanziare e promuovere lo sviluppo di "Cooperative Sociali" e di loro Consorzi, e ciò anche tramite l'assunzione di partecipazioni ed interessenze nei suddetti enti, con esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul mercato.

7. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Articolo 8 - Esercizio dell'attività

1. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

2. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

TITOLO III

Soci

Articolo 9 - Requisiti dei soci

1. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, tutti coloro, siano essi persone fisiche e persone giuridiche, che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

3. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

4. Inoltre, possono essere soci coloro che prestano la loro attività gratuitamente a favore della società. Tali soci, denominati soci volontari, saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ad essi non saranno applicate le norme di legge e contrattuali in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuarsi in applicazione a convenzioni e/o contratti stipulati con amministrazioni pubbliche,

le prestazioni dei soci volontari potranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego per operatori professionali.

6. Possono inoltre essere soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

7. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

8. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Articolo 10 - Soci operatori

1. La cooperativa definisce soci operatori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

e) I soci lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Articolo 11 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che si intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la categoria di soci tra i quali si intende essere inseriti;

e) la dichiarazione di rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'articolo 44 del presente statuto.

Articolo 12 - Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.
2. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione da parte del consiglio di amministrazione deve essere motivato e dovrà essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla data della decisione. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
3. La deliberazione dell'assemblea, se difforme, deve essere recepita dal consiglio di amministrazione con atto deliberativo entro 30 giorni dalla data della decisione presa dall'assemblea stessa.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'esame del bilancio deve relazionare all'assemblea circa le ragioni che hanno determinato le ammissioni di nuovi soci.

Articolo 13 - Obblighi e diritti dei soci

1. I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal consiglio di amministrazione:
 - a) le quote sociali sottoscritte;
 - b) l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
 - c) l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;
2. Essi inoltre:
 - b) sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
 - b) si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
3. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
4. I soci hanno diritto di esaminare il libro soci e il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti con spese a proprio carico.

Articolo 14 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

1. I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile, istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.
2. I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
3. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

a) coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

4. la deliberazione di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, deve indicare almeno:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

c) il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 51 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

5. Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dal successivo articolo 29, anche in misura inferiore a quella erogata ai soci ordinari, tenuto conto dei costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

6. Il socio appartenente alla categoria speciale :

a) ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio;

b) non può rappresentare in assemblea altri soci;

c) non possono essere eletti amministratori;

d) possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione, da parte del consiglio di amministrazione, del provvedimento di accoglimento della dichiarazione;

e) sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo le quote sociali sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea e l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal consiglio di amministrazione;

f) sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

g) si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

h) possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 16 del presente statuto.

7. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia

rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 12.

8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del nuovo socio cooperatore secondo i termini e le modalità previste all'art. 16.

Articolo 15 - Recesso

1. Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.
2. Il recesso non può essere parziale.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.
4. Il consiglio di amministrazione deve esaminare la dichiarazione entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Il consiglio di amministrazione deve dare comunicazione della propria decisione. In caso di non accoglimento, il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 44.

Articolo 16 - Esclusione

1. L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
 - a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
 - b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
 - c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
 - d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
 - f) che, in qualunque modo, arrechi danni alla cooperativa o assuma atteggiamenti lesivi alla sua immagine;
 - g) che arrechi danni agli utenti nell'esercizio delle sue funzioni;
 - h) che dimostri di non avere la professionalità sufficiente a svolgere i servizi per i quali è stato avviato al lavoro;
2. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti all'arbitro di cui al successivo articolo 44.

Articolo 17 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

1. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, dalla data della dichiarazione del recesso o dalla data di comunicazione all'interessato della esclusione consegue per il socio la risoluzione del rapporto di scambio mutualistico.
2. In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i le-

gittimi motivi del recesso.

3. In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 18 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

2. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

3. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

4. Tale rimborso deve avvenire entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Esso può avvenire anche in più rate, unitamente agli interessi legali, comunque entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Articolo 19 - Morte del socio

1. In caso di morte, gli eredi del socio defunto conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Articolo 20 - Trasferimento delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

1. Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

2. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

4. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 38.

Articolo 21 - Prestiti da soci

La cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dal regolamento in materia.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 22 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 23 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o cre-

diti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 24 - Azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Ad ogni socio sovventore è attribuito un solo voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per statuto e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale rappresentato dal fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

Patrimonio - Esercizio Sociale - Bilancio

Articolo 27 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato

di quote sociali, ciascuna del valore minimo non inferiore a 25 (venticinque) Euro e non superiore al limite massimo previsto dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 30 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Articolo 28 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

3. Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile, documentano in nota integrativa al bilancio le condizioni di prevalenza. Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, qualora ai sensi dell'art. 2435-bis il bilancio viene redatto in forma abbreviata, dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. In tali documenti gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

4. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura, rappresentate dal consiglio di amministrazione, tale termine potrà essere di 180 giorni. Tali ragioni dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Articolo 29 - Ristorni

1. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, che devono risultare in linea con le seguenti direttive:

a) riconoscere l'assunzione di responsabilità;

b) riconoscere la professionalità;

c) riconoscere l'adesione al progetto della cooperativa.

3. I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

4. Qualora detti ristorni siano stati deliberati dal consiglio di amministrazione la relativa deliberazione deve essere sottoposta alla ratifica dell'assemblea.

Articolo 30 - Destinazione dell'utile

1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dall'articolo 29.
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

2. E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi a norma dell'art. 2526, 1° comma del codice civile e offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, nonché di distribuire le riserve tra i soci cooperatori stessi. In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

Organi sociali

Articolo 31 - Organi sociali

1. Gli organi sociali della cooperativa sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

Sezione I^a - Assemblea

Articolo 32 - Convocazione

1. L'assemblea è convocata dal presidente della cooperativa su deliberazione del consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci, per lettera raccomandata o con mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa ugualmente e validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, se nominato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti di

questi ultimi non presenti.

3. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., entro termini più lunghi di 180 giorni dalla chiusura dello stesso.

4. Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 33 - Competenze dell'assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è competente a deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti proposti dal consiglio di amministrazione o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza della stessa:

a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

b) la nomina del consiglio di amministrazione e della sua composizione;

c) la nomina dell'eventuale collegio dei sindaci, del presidente dello stesso e del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico di cui all'art. 2545 septies del codice civile;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

3. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione.

Articolo 34 - Maggioranze assembleari

1. L'assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

2. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

3. Sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla revoca degli amministratori e sullo scioglimento anticipato della società, delibererà validamente, sia in prima come in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea.

Articolo 35 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 14 del presente statuto.

2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 14

del presente statuto.

3. Alle persone giuridiche che sottoscrivono una quota pari ad almeno il 30% del capitale sociale, sono attribuiti cinque voti.

4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di una delega.

Articolo 36 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

2. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sezione II^ - Consiglio di Amministrazione

Articolo 37 - Composizione

1. La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dell'assemblea dei soci in sede di nomina.

2. Nel consiglio di amministrazione possono essere nominati anche non soci, purché la maggioranza dello stesso sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

3. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica 3 anni.

4. Gli amministratori possono essere rieletti.

5. Qualora non vi abbiano provveduto l'assemblea dei soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte nel libro delle decisioni dello stesso.

7. I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

8. Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Articolo 38 - Competenze e procedura di convocazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare in forma collegiale ovvero quando lo richiedano un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

3. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i

consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel relativo libro delle decisioni.

5. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa salvo quelli riservati dal presente statuto all'assemblea dei soci.

6. Esso può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le seguenti materie:

a) la redazione del bilancio e dei progetti di fusione o di scissione;

b) le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile;

c) l'esame delle condizioni di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci;

d) le decisioni sulla remunerazione della prestazione mutualistica, sul ritorno, sul conferimento, sulla cessione o sull'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, sulla costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

7. Il consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

9. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato.

Articolo 39 - Rappresentanza legale

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente o al Vice-presidente o a uno dei consiglieri suo delegato.

Sezione III^A - Organo di controllo e revisore legale

Art. 40 (organo di controllo e revisore legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina del Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'Art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisore legale dei conti, se

non diversamente deliberato. Si applica l'Art. 2477 c.c.

TITOLO VII

Scioglimento e altre disposizioni

Articolo 41 - Scioglimento

1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge o per decisione dell'assemblea dei soci.
2. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.
4. La cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.
5. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 42 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, 1° comma della legge del 31/01/1992, n. 59.

Articolo 43 - Regolamento interno

1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della cooperativa potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea dei soci.
2. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Articolo 44 - Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente della CCIAA del luogo ove ha sede legale la cooperativa.
2. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina dell'arbitro sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.
3. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

4. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.
5. La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

6. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

7. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Articolo 45 - Disposizioni finali

1. Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 5 - Regime mutualistico, 28, 30 (esercizio sociale e bilancio e destinazione dell'utile) e 42 (devoluzione del patrimonio) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.to: Silvio Nasato

F.to: Ida Villanacci L.S.

Bollo virtuale assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22 2 2007.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette
ad uso Registro Imprese.